

## FAQ - Frequently Asked Questions

Aggiornate al 25/03/2026

**1) È possibile accedere al Portale Bandi della DGCC con lo SPID di un soggetto diverso dal legale rappresentante del soggetto proponente (singolo o capofila)?**

L'utente che effettua l'accesso con SPID alla piattaforma informatica non deve necessariamente coincidere con il legale rappresentante del soggetto proponente, firmatario della candidatura. Lo SPID è lo strumento che serve per accedere al Portale Bandi e registrare il soggetto proponente che partecipa alla selezione come singolo o capofila, fermo restando che il responsabile della candidatura è colui che firma la domanda di ammissione, vale a dire il legale rappresentante del soggetto proponente singolo o capofila. Se l'accesso al portale avviene con uno SPID diverso da quello del legale rappresentante, quest'ultimo rimane comunque responsabile di ogni azione connessa con la compilazione e la gestione della domanda.

**2) Un'associazione culturale priva di personalità giuridica può partecipare all'Avviso pubblico Strategia Fotografia edizione 2026?**

Non è necessario possedere la personalità giuridica per la partecipazione a questa edizione dell'Avviso pubblico: i requisiti dell'assenza di scopo di lucro, della sede legale in Italia, della data di costituzione (almeno 3 anni per l'Ambito 2), di cui all'art. 3 dell'Avviso Strategia Fotografia 2026 sono da intendersi come riferiti a tutti i soggetti giuridici ivi elencati, comprese le associazioni culturali.

**3) Nella domanda di ammissione a contributo, se non si è in possesso di una PEC è possibile in alternativa fornire l'indirizzo PEC di un'altra persona?**

La PEC è uno strumento necessario per le comunicazioni formali e ufficiali tra enti, cittadino e Pubblica Amministrazione e deve essere riconducibile al soggetto proponente.

**4) I progetti possono iniziare prima dell'eventuale assegnazione del contributo e/o concludersi dopo la scadenza del progetto?**

Secondo l'art. 8 dell'Avviso pubblico, i soggetti risultati vincitori possono avviare la realizzazione dei progetti solo all'esito della pubblicazione delle graduatorie finali, e comunque non prima del 1° agosto 2026. La conclusione degli stessi per quanto riguarda l'Ambito 1 Sezioni I e II deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2027; per quanto inerente all'Ambito 2 Sezioni III e IV deve avvenire entro e non oltre il 15 aprile 2028.

**5) Con riferimento all'Ambito 1, Sezione I e Sezione II, il soggetto proponente deve garantire una quota di co-finanziamento?**

No. Secondo quanto indicato all'art. 5 co. 4 il contributo viene erogato al 100% per le Sezioni I e II, all'80%, con relativo co-finanziamento obbligatorio al 20%, per le Sezioni III e IV.

**6) Che ruolo ha, più nello specifico, un partner culturale, e quale le sue differenze dal partner di progetto? Riguardo all'attuazione del progetto, vi sono attività non consentite al partner culturale?**

La differenza tra partner di progetto e partner culturale è principalmente nella modalità di coinvolgimento all'interno del progetto. Come esplicitato nell'art. 4 dell'Avviso pubblico, il partner culturale è il soggetto che si impegna nella promozione culturale del progetto ed è coinvolto esclusivamente in tali attività, quali, ad esempio, l'ospitalità di eventi e iniziative culturali. Le spese relative ad attività promozionali riguardanti il progetto possono rientrare nel contributo richiesto, ma devono essere direttamente sostenute dal soggetto proponente, o da un partner di progetto. Sempre secondo quanto riporta l'art. 4 dell'Avviso pubblico, un partner culturale può anche essere co-finanziatore del progetto: in questo caso, oltre allo svolgimento di attività promozionali, esso eroga un contributo in denaro per la realizzazione del progetto. Il partner di progetto ha un ruolo progettuale molto più marcato e collabora attivamente alla riuscita del progetto. Inoltre, è autorizzato a sostenere spese ammesse a contributo, seppure in misura minore rispetto al proponente. I partner culturali e i partner di progetto non devono essere confusi con fornitori, sponsor o sponsor tecnici e dunque non possono svolgere attività connesse a quest'ultimi (cfr. art.4). Tra gli esempi di attività non consentite: non sono ammesse mostre o altri eventi in gallerie d'arte commerciali. Altre attività saranno valutate dalla Commissione che è l'unica che può decidere in merito.

**7) Un'istituzione può essere partner di progetto su due linee di intervento diverse, con due istituzioni capofila diverse, per esempio per un progetto nella Sezione III e l'altro nella Sezione IV?**

No. L'art. 4 comma 6 lett. a) dell'Avviso pubblico indica che "ogni soggetto attuatore, ovvero ogni proponente singolo, o proponente capofila e partner di progetto, può presentare un'unica proposta per un solo Ambito e per una sola Sezione. È responsabilità del capofila del progetto verificare il rispetto di tale condizione nei confronti di tutti i partner di progetto coinvolti". L'Avviso pubblico è unico anche se si sviluppa su due ambiti di intervento. La candidatura è intesa, pertanto, per l'intero Avviso pubblico e nessuno dei soggetti attuatori può partecipare, sempre come attuttore, a più progetti nei diversi ambiti di intervento.

**8) Il co-finanziamento del progetto (obbligatorio per le Sezioni III e IV) deve essere esclusivamente a carico del proponente capofila, o può risultare anche a carico degli eventuali partner di progetto coinvolti?**

Il co-finanziamento deve essere garantito dal proponente capofila, potendo anche contare sul contributo di soggetti terzi. A riguardo, l'articolo 4 comma 2 lett. c) dell'Avviso pubblico specifica che "un partner di progetto o un partner culturale possono essere anche co-finanziatori del progetto". Nel caso un partner di progetto sia anche co-finanziatore del progetto, la distribuzione del co-finanziamento tra le parti deve essere disciplinata dall'accordo di partenariato richiesto all'art. 4 comma 3 dell'Avviso pubblico. Se il partner di progetto è anche co-finanziatore, potrà direttamente sostenere le spese di co-finanziamento. Nel caso invece il partner culturale fosse anche co-finanziatore, non potrà sostenere direttamente le spese di co-finanziamento ma dovrà erogare il contributo economico al proponente. Il capofila rimane comunque l'unico responsabile davanti all'Amministrazione e la DGCC non potrà entrare in nessun modo nei meriti dei rapporti che nascono tra il capofila e soggetti terzi.

**9) Le spese per il personale interno del soggetto proponente sono ammissibili al contributo?**

Non sono ammissibili le spese relative a personale strutturato e già in organico al soggetto proponente, sono invece ammissibili (artt.20, 24, 28, 32) le spese per il personale appositamente coinvolto per la

realizzazione del progetto e/o il supporto alla realizzazione dello stesso. Pertanto, ogni spesa andrà attentamente valutata alla luce della documentazione contrattuale e dell'effettiva configurazione del ruolo svolto nel progetto.

**10) Il Legale Rappresentante del soggetto proponente può ricevere un compenso professionale per le attività svolte nell'ambito del progetto finanziato?**

No. Non sono ammissibili i compensi destinati al Legale Rappresentante del soggetto beneficiario (sia esso proponente singolo o capofila), in quanto tali costi non sono considerati ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo concesso dalla DGCC; eventuali spese in oggetto possono essere inserite esclusivamente nella quota di co-finanziamento (artt.20, 24, 28, 32).

**11) Una galleria privata o un ente privato con scopo di lucro possono essere partner culturali del progetto? La galleria privata può essere sponsor oppure co-finanziatore?**

Una galleria d'arte commerciale non può essere partner culturale del progetto. In generale, gli enti privati con scopo di lucro possono essere partner culturali solo se il progetto dell'autore prevede collaborazioni specifiche e intrinseche per la sua ricerca con tali realtà (a solo titolo esemplificativo: un laboratorio scientifico, oppure una impresa che produce uno specifico materiale al centro della ricerca dell'artista). Una galleria d'arte commerciale non può essere neanche sponsor del progetto. Sempre richiamando l'art. 4 dell'Avviso pubblico, si specifica che la DGCC si riserva sempre "la facoltà di valutare l'ammissibilità dello sponsor sulla base di criteri di opportunità e affidabilità". In questo caso, per questioni di opportunità, la galleria non può comparire come sponsor ma può essere un co-finanziatore: il suo logo non potrà dunque comparire nel relativo campo ma potrà, in alternativa, comparire nei colophon tra l'elenco dei possibili *donors* o supporter del progetto.

**12) In caso di assegnazione del contributo, esistono delle variazioni o modifiche che il soggetto beneficiario può apportare autonomamente senza richiedere l'approvazione della DGCC?**

Fermo restando che ogni variazione deve essere concordata con la DGCC, e che la Direzione è tenuta a monitorare il progetto in ogni singolo passaggio, qualora intervenissero variazioni sostanziali, o radicali, che rechino pregiudizio al progetto come approvato dalla Commissione (per comprovati e giustificati motivi di forza maggiore), è necessario procedere a una richiesta formale e attendere le determinazioni della DGCC.

**13) Per le proposte presentate nell'Ambito 2 - Sezione IV è obbligatorio il coinvolgimento di una casa editrice o di un editore?**

Sì, il coinvolgimento di un editore è un requisito fondamentale per la partecipazione alla Sezione IV. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) dell'Avviso pubblico Strategia Fotografia 2026, nella scheda dettagliata della proposta è obbligatorio indicare l'editore (italiano o straniero) e il relativo piano di distribuzione nazionale e/o internazionale. È inoltre obbligatorio allegare, ai sensi dell'art. 33 co. 3 lett. f), la lettera d'impegno della casa editrice contenente la disponibilità a realizzare il progetto.

**14) Che ruolo ha la casa editrice? In particolare, il rapporto tra soggetto proponente e la casa editrice coinvolta deve essere equivalente a un partenariato di progetto, o a un rapporto di fornitura? Se la casa editrice figura come sponsor tecnico, il suo contributo può essere rendicontato a copertura della quota di co-finanziamento richiesta dall'Avviso pubblico? Inoltre, la casa editrice può figurare come co-finanziatore o sponsor?**

La casa editrice, essendo un ente che eroga un servizio pagato con il contributo ottenuto, non può essere in nessun modo partner culturale o partner di progetto, a prescindere che sia un ente for profit o non profit (art. 4 dell'Avviso pubblico), perché i partner non possono ricevere introiti dal contributo. Può essere uno sponsor tecnico se offre il suo servizio gratuitamente (quindi al di fuori del quadro economico presentato, e la quota non è rendicontabile come co-finanziamento), o gratuitamente solo in parte (in questo caso nel quadro economico verrà inserita solo la quota interessata).

**15) Relativamente alla Sezione IV, il volume per il quale si richiede il contributo deve possedere un codice ISBN?**

Sì. I libri devono essere dotati di codice ISBN e non devono avere carattere di libro raro o di libro d'artista, inteso come oggetto artistico prodotto in forma di libro a tiratura limitata.

**16) Chi concorre a Strategia Fotografia può contemporaneamente concorrere anche ad altri bandi promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea?**

Fermo restando il divieto di doppio finanziamento, per quanto stabilito dall'Avviso pubblico, la partecipazione a Strategia Fotografia non preclude la partecipazione ad altri bandi indetti dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea, per i quali restano comunque valide le disposizioni dei rispettivi Avvisi pubblici. Si segnala la diversa specificità di ogni Avviso pubblico e l'opportunità di aderire con progetti adeguati e rispondenti. Quanto alla qualità e alle caratteristiche della singola proposta, sarà la Commissione di valutazione a decidere nel merito di ogni singolo progetto.

**17) In caso il soggetto proponente sia risultato vincitore della precedente edizione dell'Avviso Strategia Fotografia, può partecipare nuovamente?**

Un soggetto proponente che sia già risultato vincitore in una o più edizioni passate di Strategia Fotografia può presentare una nuova candidatura per l'edizione 2026, a condizione che rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 e non presenti più di una proposta nell'ambito dell'edizione corrente (ai sensi dell'art. 4 comma 6 lett. a).

**18) Cosa si intende per collezione pubblica, nell'ambito dell'Avviso pubblico Strategia Fotografia?**

Nell'ambito dell'Avviso pubblico Strategia Fotografia, per collezione pubblica si intende una collezione di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altri enti e istituti pubblici italiani.

**19) È possibile che lo stesso artista partecipi a Sezioni diverse dell'Avviso?**

Sì, il fotografo, fotoreporter, artista, curatore, o altro professionista del settore fotografico (inteso anche come collettivo) potrà risultare coinvolto anche in più progetti a condizione che siano presentati da soggetti proponenti differenti.

**20) Per la realizzazione delle attività soggette a rilascio di nulla osta, permessi etc. è necessario avere preventivamente ottenuto l'idonea autorizzazione?**

Per la realizzazione delle attività è obbligatorio avere ottenuto, ove necessario, prima o contestualmente all'inizio delle stesse, idonea autorizzazione, nulla osta, permesso comunque denominato, nel rispetto della vigente normativa di settore. È responsabilità del soggetto proponente, singolo o capofila, verificare che le attività indicate nella domanda di candidatura siano realizzate nel

rispetto di quanto sopra indicato. L'assenza di tali adempimenti, laddove richiesti, può comportare l'inammissibilità della spesa o la revoca del contributo.

**21) Per quanto riguarda le Sez. I è possibile acquisire l'opera/le opere, progetti fotografici, collezioni, raccolte, archivi, e fondi di fotografia tramite una donazione?**

No, ai fini dell'Avviso pubblico "Strategia Fotografia" sono ritenute ammissibili solo le acquisizioni a titolo oneroso. Tra la documentazione richiesta è presente, infatti, all'art. 21 co. 3 lett. f) l'"Impegno sottoscritto dall'alienante a trasferire l'acquisizione oggetto della proposta alla collezione pubblica di destinazione, comprensiva del prezzo di vendita e delle eventuali condizioni", che esplicita che l'acquisizione deve avvenire attraverso una compravendita.

**22) Relativamente alla Sezione III, il contributo concesso può essere destinato alla realizzazione di nuove opere?**

No. Ai sensi dell'art. 27 comma 4 dell'Avviso: "Non può essere ammessa al contributo, né essere inclusa nella quota di co-finanziamento, l'acquisizione e/o la produzione di nuove opere. È invece ammessa al contributo la produzione di stampe ma esclusivamente ai fini espositivi (exhibition copy)". Per la realizzazione di nuove opere (da destinare al patrimonio pubblico italiano), anche site-specific, l'Avviso Pubblico dedica appositamente l'Ambito 1, Sez. II.

**23) Un'istituzione da poco riorganizzata giuridicamente può partecipare come soggetto proponente?**

Sì, nel rispetto dell'art.3 comma 1, lettera a) e b), se è in grado di documentare la continuità dell'attività svolta nella precedente forma giuridica (sempre senza scopo di lucro e attiva nella promozione dell'arte contemporanea). Alla domanda devono essere allegati statuto, documentazione che attesti la transizione e la continuità delle attività e del personale eventualmente coinvolto. Sarà cura dell'Amministrazione, in fase istruttoria, valutare l'ammissibilità sulla base della coerenza e solidità della documentazione prodotta.

**24) Una collezione pubblica che riceve opere tramite la Sezione I può riceverne anche dalla Sezione II?**

No, ai sensi dell'art. 4, comma 6, lett. b), una collezione pubblica può essere coinvolta in una sola proposta progettuale. Non è quindi possibile ricevere opere da entrambe le Sezioni I e II.

**25) Un Dipartimento universitario può candidarsi come proponente capofila o partner di progetto?**

Sì. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) e b) dell'Avviso pubblico Strategia Fotografia 2026, possono partecipare anche enti pubblici, tra cui rientrano le università e i loro dipartimenti, purché rispondenti ai requisiti richiesti dall'art.3 e all'interno delle singole sezioni.

Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera a), ciascun soggetto proponente può presentare una sola candidatura nell'ambito dell'Avviso. Pertanto, qualora più candidature risultassero presentate dal medesimo soggetto proponente (ad esempio da diverse articolazioni della stessa università), tutte le candidature riconducibili a tale soggetto potranno essere escluse.